



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.2004
COM(2004) 800 definitivo

2003/0172 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

**Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica delle direttive 92/42/CE, 96/57/CE e 2000/55/CE
del Consiglio**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica delle direttive 92/42/CE, 96/57/CE e 2000/55/CE del Consiglio

1. PRECEDENTI

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2003) 453 definitivo – C[5–0453/2003] - 2003/0172(COD)):

1 agosto 2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

31 marzo 2004

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:

20 aprile 2004

Data della proposta modificata (presentata oralmente al Gruppo di lavoro del Consiglio)

27 aprile 2004

Data di adozione della posizione comune:

29 novembre 2004.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

In considerazione delle stime secondo le quali oltre l'80% di tutti gli impatti ambientali collegati all'uso dei prodotti (come il cambiamento climatico connesso al consumo di energia) sono determinati nel corso della fase di progettazione, la Commissione ha proposto di istituire un quadro legislativo per l'adozione di misure di esecuzione relative alle specifiche in materia di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti che consumano energia (PCE) (esclusi i mezzi di trasporto). Ciascuna misura di esecuzione sarebbe adottata dalla Commissione, coadiuvata da un comitato di regolamentazione, e si applicherebbe ai vari prodotti conformemente ai criteri stabiliti dalla direttiva. Obiettivo della proposta è di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno e contribuire sia alla politica di protezione ambientale che alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali sulla posizione comune

La Commissione è del parere che la posizione comune migliori la proposta in quanto chiarisce un certo numero di aspetti, come la portata dell'armonizzazione della direttiva, le condizioni alle quali particolari prodotti saranno soggetti alle misure di esecuzione e la procedura per l'adozione di tali misure.

Tutti i principali elementi proposti dal Parlamento in prima lettura ed accettati dalla Commissione si rispecchiano in larga misura nella posizione comune. Viene fatto riferimento alla creazione di una sede consultiva destinata a garantire la partecipazione degli interessati alla preparazione delle misure di esecuzione; all'istituzione di un programma di lavoro; all'accento posto sulla riduzione dei gas ad effetto serra nei primi anni di attuazione; alla clausola di revisione per la direttiva quadro e per le singole misure di esecuzione; all'attenzione alla conformità dei prodotti importati; all'impatto sulle piccole e medie imprese; ai criteri di valutazione dell'autoregolamentazione da parte dell'industria.

D'altra parte la Commissione avrebbe preferito una formulazione più rigorosa per le clausole relative alla sorveglianza del mercato da parte degli Stati membri e all'inclusione dei criteri di ammissibilità per le attività di autoregolamentazione. Il testo di compromesso risulta comunque accettabile su questi punti, se si considera che, da una parte, le obiezioni opposte dal Consiglio ad una formulazione più dettagliata delle disposizioni in materia di sorveglianza del mercato si basano su considerazioni connesse al principio di sussidiarietà piuttosto che a riserve di ordine sostanziale e che, dall'altra parte, la posizione comune conserva un riferimento alla comunicazione della Commissione (considerando 16) in cui sono elencati i criteri di ammissibilità.

3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione ed integrati in tutto o in parte nella posizione comune

Gli emendamenti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati inseriti nella posizione comune (considerando da 2 a 7); l'emendamento 5 con modifiche di poco conto e l'emendamento 10 con una sostanziale riformulazione. Gli emendamenti in questione offrono, nei considerando, ulteriori giustificazioni per una direttiva quadro relativa alla promozione di una progettazione ecocompatibile dei PCE in termini di miglioramento dell'ambiente e di efficienza energetica.

Emendamento 13: un considerando (n. 9) sulla necessità di informare i consumatori è stato inserito nella posizione comune sulla base dell'emendamento 13 del PE; esso è accettabile alla Commissione perché chiarisce ulteriormente tale necessità.

Emendamento 16: il considerando 11 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 16 del PE in forma accettabile per la Commissione (priorità all'efficienza energetica, ma senza ripercussioni negative per l'approccio integrato promosso dalla direttiva).

Emendamento 17: il considerando 12 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 17 del PE in forma accettabile per la Commissione (non è accettabile l'impegno ad adottare misure di esecuzione che elaborano specifiche in materia di ecoprogettazione entro dodici mesi).

Emendamento 20: il considerando 13 della posizione comune accoglie in misura limitata l'emendamento 20 del PE in forma accettabile per la Commissione (l'adozione dell'emendamento 20 del PE nella sua integralità porterebbe a generalizzare l'analisi del costo minimo del ciclo di vita, con il rischio di rendere troppo lungo e inflessibile il processo decisionale, nonché di ripercussioni sulle prerogative della Commissione in materia di uso delle risorse).

Emendamento 23: il considerando 17 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 23 del PE in forma accettabile per la Commissione.

Emendamento 24: il considerando 18 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 24 del PE in forma accettabile per la Commissione (eliminando l'obbligo di riferire ogni due anni in materia di attività di sorveglianza del mercato).

Emendamento 25: il considerando 22 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 25 del PE in forma accettabile per la Commissione (l'informazione sulla sorveglianza del mercato è separata dalla conoscenza tecnica; resta intatta la prerogativa della Commissione per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori preparatori sui progetti di misure e l'utilizzo delle risorse).

Emendamento 26: il considerando 23 della posizione comune costituisce una riformulazione dell'emendamento 26 del PE in forma accettabile per la Commissione (resta intatta la prerogativa della Commissione per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori preparatori sui progetti di misure e l'utilizzo delle risorse).

Emendamento 35: l'articolo 2, paragrafo 5 della posizione comune è identico all'emendamento 35 del PE.

Emendamento 47: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della posizione comune accolgono la maggior parte dell'emendamento 47 del PE; in linea con la posizione della Commissione non vi è riferimento agli accordi volontari; la Commissione può inoltre accettare la versione modificata sulla necessità di informare i consumatori perché conserva gli elementi essenziali.

Emendamento 48: l'articolo 4, paragrafo 5, secondo trattino della posizione comune accoglie l'unica parte dell'emendamento 48 del PE che è stata accettata dalla Commissione.

L'emendamento 59 e l'articolo 13 della posizione comune riguardano due aspetti che non figuravano nella proposta iniziale della Commissione: il "piano di lavoro" (PL) che dovrà essere presentato periodicamente dalla Commissione e le misure prioritarie di esecuzione da proporre in attesa dell'adozione del primo piano di lavoro. La Commissione può accettare la formulazione dell'articolo 13, dato che in esso vengono fissati un calendario realistico e una procedura efficace (il PL dovrebbe essere adottato dalla Commissione, previa consultazione con gli interessati, riferimento all'articolo 12) per l'adozione del PL. Per quanto riguarda le misure prioritarie destinate a ridurre le emissioni di CO₂ nel contesto di Kyoto, la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della posizione comune è accettabile poiché conforme ai criteri dell'articolo 12. Essa non pregiudica l'esito delle valutazioni di impatto né limita il diritto di iniziativa accordato alla Commissione per l'adozione o no di misure di esecuzione.

L'emendamento 63 e l'articolo 14 della posizione comune riguardano la creazione di un nuovo organismo consultivo (non previsto dalla proposta iniziale della Commissione). La

Commissione può accettare la formulazione dell'articolo 14, dato che essa propone forme equilibrate di rappresentanza e un'adequata partecipazione delle parti interessate.

L'emendamento 65 e l'articolo 19 della posizione comune riguardano la verifica della direttiva. La Commissione può accettare la formulazione dell'articolo 19, dato che essa non pregiudica l'esito della verifica stessa e non seleziona particolari temi ambientali che servano come criteri di base per la sua effettuazione (come avviene invece nel caso dell'emendamento 65 del PE).

L'emendamento 66 fa riferimento all'allegato I, che, nella nuova formulazione ad opera del Consiglio, risulta accettabile per la Commissione, introducendo vari chiarimenti utili senza pregiudicare i parametri della progettazione ecocompatibile; esso inoltre chiarisce ulteriormente il ruolo del fabbricante e, accogliendo l'invito del PE, prevede un capitolo distinto per gli obblighi in materia di informazione.

L'ultima parte dell'emendamento 69 del PE (migliorie di carattere redazionale) accolta dalla Commissione si riflette nella posizione comune (allegato IV).

L'emendamento 73 del PE (e la parte dell'emendamento 60 accolta dalla Commissione) sono destinati ad introdurre criteri di ammissibilità per gli impegni formulati volontariamente dall'industria, da considerarsi un'alternativa accettabile alle misure di esecuzione di carattere regolamentare. Pur non essendo stato integrato come tale nella posizione comune, il considerando n. 16 rinvia al corrispondente capitolo della comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali, che include i criteri previsti dall'emendamento 73.

3.3. Emendamenti accolti dalla Commissione e non integrati nella posizione comune

Nessuno

3.4. Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

L'articolo 1, paragrafo 4 chiarisce che la direttiva proposta non pregiudica altre disposizioni del diritto comunitario in materia ambientale. Il considerando 20 sottolinea l'importanza di tener conto della normativa nazionale all'atto della preparazione delle misure di esecuzione.

Varie nuove definizioni sono state aggiunte all'articolo 2 ed altre modificate. Al fine di garantire che in tutti i casi (anche per i prodotti importati) una persona fisica o giuridica identificabile sia responsabile della conformità del prodotto, la definizione di "fabbricante" è stata modificata con l'inclusione di un testo precedentemente contenuto nell'articolo 7 della proposta della Commissione.

La portata dell'armonizzazione della direttiva proposta è stata oggetto di ulteriore definizione (articolo 5, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 6, ultima frase, e allegato VII, parte 3). All'atto della preparazione delle misure di esecuzione si terrà conto delle vigenti disposizioni nazionali in materia ambientale ritenute pertinenti dagli Stati membri (articolo 12, paragrafo 4, lettera c)).

All'articolo 7 il Consiglio conserva l'allegato V come opzione per la valutazione della conformità (l'allegato è stato modificato in una prospettiva volta ad offrire ai fabbricanti la facoltà di utilizzare sistemi di gestione della qualità come strumenti di attestazione della conformità, a condizione che essi soddisfino le condizioni fissate nello stesso allegato).

All'articolo 12 sono stati aggiunti i criteri che determinati prodotti devono soddisfare prima di essere soggetti alle misure di esecuzione (articolo 12, paragrafo 2), in particolare una soglia minima di volume commerciale e di vendite (in tal modo si limita la portata escludendo prodotti marginali il cui impatto ambientale globale sarebbe comunque non significativo a livello UE). Sono state inoltre ulteriormente elaborate (articolo 12, paragrafo 4, lettere da b) a f)) le disposizioni necessarie per l'adozione delle misure di esecuzione.

Le misure di esecuzione potrebbero generalizzare la possibilità di utilizzare altri “marchi ecologici” per la dimostrazione della conformità, rispecchiando quanto accettato di norma per il marchio ecologico europeo (articolo 8, paragrafo 4).

All'allegato I viene ulteriormente chiarito il ruolo del fabbricante.

Per ogni misura di esecuzione saranno previste le date di valutazione e di eventuale revisione (allegato VII, punto 9).

Osservazione: la Commissione ha respinto (in quanto violazione del suo diritto di iniziativa) la parte dell'emendamento 58 a norma della quale la Commissione adotta (anziché "può adottare") misure di esecuzione quando sono soddisfatti i criteri dell'articolo 12. Tuttavia il Consiglio ha introdotto questo emendamento al fine di circoscrivere ulteriormente la delega dei poteri da esercitarsi da parte della Commissione. Quest'ultima lo può accettare nel quadro di un compromesso globale, dato che saranno necessarie misure di esecuzione a meno che le forze di mercato diano una risposta adeguata a questo tipo di problemi.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune unanimemente adottata il 10 giugno 2004 chiarisca ulteriormente certi aspetti ed introduca soluzioni più flessibili ed economiche per l'attuazione del disposto della direttiva da parte dei fabbricanti, pur non modificando gli obiettivi e l'impostazione della proposta, e può pertanto appoggiarla.